



 **Regione Marche – Giunta Regionale**
A00: Registro Unico della Giunta Regionale

SEGNATURA
ID: 5774448 | 05/02/2013 | LEA

**Alla Segreteria del Tavolo
permanente per il sistema
regionale dei SUAP
P.F. Regolamentazione,
semplificazione e liberalizzazione
relative alle attività industriali e
artigianali**

SEDE

Oggetto: D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive). Applicabilità della normativa ai procedimenti di cui agli artt. 208 e 216 del d. lgs. n. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”).

L'Unione delle Province delle Marche chiede un parere in merito all'applicabilità delle disposizioni di cui al d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160 concernente: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ai procedimenti di cui al settore dei rifiuti previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”).

In particolare, occorre chiarire se la domanda di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 e la comunicazione di inizio attività per la esecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs n. 152/2006 debbano essere presentate tramite lo sportello unico per le attività produttive.

La richiesta trae origine dall'interpretazione fornita dagli Uffici legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero per la Semplificazione Normativa del 3 maggio 2011 relativamente al procedimento di cui all'art. 208 del suddetto decreto.

Nella nota si afferma l'opportunità di escludere la procedura di cui all'art. 208 del d. lgs. n. 152/2006 dal procedimento unico SUAP, motivando l'esclusione con opportunità di mantenere il procedimento in capo alla Provincia come definito con legge dello Stato.

Riguardo la prevalenza della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive rispetto sul procedimento descritto all'art. 216, la Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri si è espressa in merito riconoscendo alla disciplina del SUAP la prevalenza sulla disciplina di settore e chiarendo pertanto che, ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dalla



GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

disposizione regolamentare sopra indicata, i procedimenti concernenti tutte le attività produttive, anche quelli inerenti la materia ambientale, devono essere coordinati, in coerenza con la normativa comunitaria e statale vigente, con quanto disposto dal DPR n. n. 160/2010 ed, in particolare, con il procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. medesimo regolamento. In tali procedimenti il suap svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale, di cui detiene la responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempi per il rilascio del titolo unico, mentre all'autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza.

Il Tavolo Permanente del Sistema Regionale dei SUAP, di cui all'art. 1 della l.r. n. 7/2011, prima di pronunciarsi formalmente sulle questioni, ha chiesto di acquisire il parere di questa struttura di consulenza riguardo l'applicazione della normativa contenuta nel dpr n. 160/2010 concernente: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" al procedimento unico di cui all'articolo 208 del d. lgs. n. 152/2006 e al procedimento di cui all'art. 216 del medesimo decreto.

In merito si osserva quanto segue.

Dall'esame delle norme interessate si ritiene applicabile sia nel caso dell'art. 208 che in quello dell'art. 216 del "Codice dell'ambiente" quanto stabilito dall'art. 2 del d.lgs. n. 160 del 2010, vale a dire che si applica la normativa sul Suap secondo quanto correttamente argomentato nella nota della Presidenza del Consiglio – Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione, non essendoci alcuna previsione nel citato art. 2 che escluda la sua applicazione ai procedimenti in materia di rifiuti.

Inoltre si sottolinea che, a sostegno della tesi contraria, lo stesso Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo economico si limita a suggerire una valutazione di "opportunità" che appare difficilmente attuabile in presenza di un dato normativo chiaro che presenta casi di esclusione espressa.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

F. t. (Dott. Paolo LONDRILLO)

PER IL COMITATO TECNICO

F. t. (Avv. Omero Galileo MANZI)

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO ATTIVITA' NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. LEGISLATIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

F. t. (Prof. Giorgio PASTORI)

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale depositato presso questa Posizione di Funzione e viene rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

F. t. (Prof. Barbara RANDAZZO)

Ancona, il 05.02.2013.....

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Paolo LONDRILLO)

Via G. Da Fabriano n. 9 – 60125 ANCONA – Telefono 071/8062351-2354-2352 – Fax 071/8062353